

Nota in merito all'Ordinanza n. 88 della Regione Campania

05 Novembre 2020 – versione 1.0

A seguito della pubblicazione del DPCM 3 Novembre e della Conferenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che definisce 3 aree di rischio – Zona Gialla, Zona Arancione, Zona Rossa – la provincia di Bolzano viene collocata nell'area gialla.

Ciononostante, con l'ordinanza n. 88 del 04/11/2020, nel:

Comune di Orta di Atella (CE) e al centro urbano del Comune di Marcianise (CE),

si applicano le seguenti ulteriori misure restrittive:

- a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone ivi residenti;
- b) divieto di accesso nel territorio comunale;
- c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- d) sospensione delle attività commerciali, ivi comprese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio, fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attività connesse all'approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità.

Sono pertanto sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Sono esclusi dai divieti i servizi bancari, assicurativi, finanziari, nonché le attività finalizzate ad assicurare la continuità della filiera produttiva e le attività delle libere professioni. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati. È fatto divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni se non per esigenze di approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità, come sopra individuati, per motivi di salute nonché per lo svolgimento delle attività - anche lavorative - non sospese, per il cui espletamento è consentito l'allontanamento nei limiti in cui la presenza al lavoro risulti strettamente necessaria;

- e) è fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal centro urbano per comprovati motivi di salute o di necessità urgenti ed indifferibili; è in ogni caso consentito il transito da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell'assistenza alle attività relative all'emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite ai sensi della lettera d) del precedente punto 1.1, e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, non è consentita l'uscita dal territorio comunale per lo svolgimento di attività lavorativa.

Validità: Le disposizioni producono effetto fino al **7 novembre 2020**.

Per approfondire il testo dell'ordinanza, clicca qui [Ordinanza n. 88 del 4 novembre 2020](#).

Il team Tharsos